

### Nota Informativa

alla DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE MANSIONI E AL LUOGO DI LAVORO – Allegato 2

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 denominato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” stabilisce che **è vietato** adibire le lavoratrici madri **al trasporto e al sollevamento di pesi**, nonché **ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri**. Su tale decreto è riportato un **elenco di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione**. In alcuni casi (*vedi voci sottolineate nell'elenco successivo*) il divieto è prolungato fino a 7 mesi dopo il parto.

#### Esempi di lavori a rischio

- Lavori faticosi come il sollevamento o il trasporto di pesi o lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che comportano posizioni particolarmente affaticanti;
- Lavori pericolosi, come quelli effettuati con l'ausilio di scale o altri con rischio di cadute;
- Lavori che espongono a sostanze chimiche pericolose per la salute: tossiche, nocive, irritanti;
- Lavori che espongono a rischio biologico o a radiazioni ionizzanti;
- Lavori con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni o effettuati su mezzi di locomozione in moto;
- Lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi o rumorosi, o in presenza di condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli.

È inoltre vietato adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

*(vd. art. 5 Decreto 363 del 5/8/1998 “applicazione della 626/94 nell'Università”)*

Il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro, adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, eventualmente adibire la lavoratrice ad altre mansioni,

#### **se È POSSIBILE**

il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio compila l'allegato 2 dichiarando sotto la propria responsabilità che la lavoratrice in gravidanza non sarà adibita a lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e lo invia al Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione (SSPeP) insieme alla comunicazione di gravidanza.

In caso contrario, il Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione (SSPeP), in collaborazione con il Medico Competente, informerà il Rettore (Datore di Lavoro) della necessità di sospendere l'attività lavorativa della donna in gravidanza con effetto immediato.

#### **se questo NON È POSSIBILE** (qualora non si possa eliminare il rischio o non ci siano mansioni adeguate)

il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio deve informare la lavoratrice e contattare immediatamente il Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione (SSPeP) per i necessari provvedimenti di tutela.

Il Responsabile del Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione